

REGIONE SICILIA
Azienda Ospedaliera
di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

"GARIBALDI"
Catania


DELIBERAZIONE N. 1375 del 09 NOV. 2022

Oggetto: RINNOVO Convenzione tra l'ARNAS Garibaldi di Catania e la "Casa di Cura Valsalva" S.R.L. aggiornata al Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 397 del 23.05.2022- Prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati

Proposta N° 183 del 07/11/2022


SETTORE PROPONENTE
SETTORE AFFARI GENERALI

Istruttore e Responsabile del Procedimento
Ex art. 4-6 L.n. 241/90
(Dott.ssa Maria Carmen Agnello)



Il Capo Settore U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Riggi)



Registrazione Contabile

Budget Anno 2022/2023 Conto _____ Importo € _____ Aut. _____

Budget Anno _____ Conto _____ Importo _____ Aut. _____

NULLA OSTA, in quanto conforme alle norme di contabilità

Il Dirigente Responsabile
Settore Economico Finanziario e Patrimoniale
(dott. Giovanni Luca Roccella)

Nei locali della sede legale dell'Azienda, Piazza S. Maria di Gesù n. 5, Catania,
il Direttore Generale, dott. Fabrizio De Nicola,
nominato con Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 196 del 04.04.2019

con l'assistenza del Segretario, dott. _____ ha adottato la seguente deliberazione
Dott.ssa Maria Antonietta Li Calzi

Il Capo Settore della U.O.C. AFFARI GENERALI

Visti

- Decreto Ministeriale del 02.11.2015 (G.U. S.G. n. 300 del 28.12.2015) , recante “ Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”;
- Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017 (Rep. Atti n. 85/CSR del 25.05.2005 n. 219), concernente lo “ *Schema Tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non accreditate, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e suoi prodotti e di medicina trasfusionale*”;
- Decreto Assessoriale della Salute del 17.05.2018 (GURS n. del 01.06.2018) ad oggetto il “*Recepimento dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 21 ottobre 2005, n. 219*”, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 25 maggio 2017 (Atti n. 85/CSR), concernente “*Schema tipo di convenzione tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private accreditate e non, prive di servizio trasfusionale, per la fornitura di sangue e dei suoi prodotti e di prestazioni di medicina trasfusionale*”.
- Circolare del Ministero della Salute del 08.03.2018 ad oggetto “*chiarimenti relativi all’Accordo tra Stato e Regioni del 25 maggio 2017*”.

Premesso che:

- Con pec del 17.06.2022, registrata con prot. n. 11320 del 21.06/2022, il Dipartimento delle Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell’Assessorato della Salute della Regione Sicilia ha trasmesso la nota prot. n. Dasoe/6/ 2258; del 17.06.2022 ad Oggetto la “*Notifica dei Decreti Assessoriali del 23.05.2022 n. 397 e n. 398, pubblicati in GURS n. 27 del 10.06.2022*”;
- Con verbale di deliberazione n. 1078 del 22.05.2022 l’ARNAS Garibaldi di Catania ha preso atto del Decreto Assessoriale della Regione Sicilia n. 397 del 23.05.2022, afferente all’aggiornamento del prezzo unitario di cessione delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasma derivati.

Rilevato che:

- Con nota prot. DIRSIMT 119/2022 del 29.06.2022 il Direttore dell’U.O.C. di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale del P.O. Centro ha richiesto il rinnovo delle convenzioni con la Casa di Cura Valsalva S.R.L. .
- Con nota prot. n. 1359 del 06.07.2022 il Direttore Sanitario Aziendale ha espresso parere favorevole in riferimento alla richiesta di rinnovo delle convenzioni ad oggetto la fornitura di emocomponenti e prestazioni di medicina trasfusionale con la Casa di Cura sopra indicata, giusta nota prot. n. 2923 del 01.07.2022/ Aff. Gen.;
- Con nota prot. n. 19262 del 18.10.2022 la “Casa di Cura Valsalva” S.R.L. ha trasmesso la convenzione firmata dal proprio legale rappresentante, in base allo schema tipo di convenzione dell’Accordo Stato Regioni del 25.05.2017, ai sensi del Decreto Assessoriale n. 869 del 17.05.2018, Regione Sicilia.

Considerato che il decreto ass. n. 397/22:

- ha recepito l'Accordo Stato Regioni del 17.06.2021 – Rep. Atti n. 90/CSR, giusto art. 1;
- ha approvato “i prezzi unitari di cessione del sangue e degli emocomponenti (tariffe)tra le strutture sanitarie pubbliche e private (...)” e “i prezzi unitari di cessione dei medicinali plasma derivati prodotti da plasma nazionale in convenzione” come riportati dagli allegati n. 1 e 2, giusto art. 2;
- ha previsto tariffe uniche a livello nazionale da utilizzare per gli scambi tra le “*strutture pubbliche e private accreditate e non accreditate*”, come da art. 4;
- ha previsto l'applicazione dei prezzi unitari di cessione a decorre “*dal 1 gennaio 2022 con eventuale integrazione tariffaria per le cessioni già avvenute a decorrere da tale data*” giusto art. 12.

Ritenuto pertanto potersi:

- prendere atto che permane la vigenza dello schema tipo di convenzione dell'ASR del 25.05.2017, ai sensi del Decreto Assessoriale 17.05.2018, pubblicato nella GURS n. 24 del 01.06.2018, parte I;
- disporre il rinnovo del rapporto convenzionale al momento scaduto in base al sopra indicato tariffario aggiornato, a seguito dell'acquisizione della convenzione firmata dal Rappresentante Legale della Casa di Cura “Valsalva” S.R.L. giusta nota convenzione firmata dal Rappresentante Legale della Casa di Cura “Valsalva” S.R.L., acquisita con pec prot. n. 19262 del 18.10.2022.

Allegato parte integrante e sostanziale:

Convenzioni tra ARNAS Garibaldi la Casa di Cura “Valsalva” S.R.L.

Attestata la legittimità formale e sostanziale dell'odierna proposta e la sua conformità alla normativa disciplinante la materia trattata ivi compreso il rispetto della disciplina di cui alla L.190/2012.


Propone

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte:

- disporre il rinnovo del rapporto convenzionale al momento scaduto in base all'aggiornamento del sopra indicato tariffario, previa acquisizione della convenzione firmata dal Rappresentante Legale della Casa di Cura “Valsalva” S.R.L. giusta pec prot. n. 19262 del 18.10.2022.
- munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Il Capo Settore della U.O.C. Affari Generali

(Dott.ssa Ersilia Ruggi)



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della attestazione di legittimità e di conformità alla normativa disciplinante la materia espressa dal dirigente che propone la presente deliberazione.

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario aziendale

DELIBERA

di approvare la superiore proposta per come formulata dal Dirigente Responsabile della Struttura proponente e pertanto dispone di:

1. disporre il rinnovo del rapporto convenzionale al momento scaduto in base all'aggiornamento del sopra indicato tariffario, previa acquisizione della convenzione firmata dal Rappresentante Legale della Casa di Cura "Valsalva" S.R.L. giusta pec prot. n. 19262 del 18.10.2022.
2. munire la presente della clausola d'immediata esecuzione.

Allegato parte integrante e sostanziale:

Convenzione fornitura emocomponenti tra ARNAS Garibaldi di Catania e "Casa di Cura Valsalva" S.R.L.

Il Direttore Amministrativo
(dott. Giovanni Ammino)



Il Direttore Sanitario
(dr. Giuseppe Giammanco)



Il Direttore Generale
(dott. Fabrizio De Nicola)



Il Segretario

Dotessa Maria Antonietta Li Calzi


<p>_____ copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda il giorno _____</p> <p>_____ e ritirata il giorno _____</p> <p style="text-align: right;">L'addetto alla pubblicazione _____</p> <p>Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo dell'Azienda dal _____ al _____ - ai sensi dell'art.65 l.r. n.25/93, così come sostituito dall'art.53 l.r. n.30/93-e contro la stessa non è stata prodotta opposizione.</p> <p>Catania _____</p> <p style="text-align: right;">Il Direttore Amministrativo _____</p>
<p>Inviata all'Assessorato Regionale della Salute il _____ Prot. n. _____</p>
<p>Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____</p>

La presente deliberazione è esecutiva:

- immediatamente
- perché sono decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione
- a seguito del controllo preventivo effettuato dall'Assessorato Regionale per la Sanità:
 - a. nota di approvazione prot. n. _____ del _____
 - b. per decorrenza del termine

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

CONVENZIONE

ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni 25 maggio 2017 – Rep. Atti n. 85/CSR
e come definito dall'ALLEGATO A
D.A. n. 869 del 17/05/2018 Regione Sicilia

PIAZZA S.M. DI GESÙ CT TRA
DIRETTORE GENERALE

L'ARNAS Garibaldi (indicare sede) nella persona del(indicare ruolo), sede del Servizio Trasfusionale, di qui innanzi "Azienda fornitrice"

E

l'Azienda Sanitaria/Ente/Struttura/Casa di Cura VALSALWA SRL (indicare denominazione) nella persona
PRESIDENTE(indicare ruolo), priva di Servizio Trasfusionale, dotata di frigoemoteca a temperatura
CONSIGLIO controllata, di qui innanzi "Struttura sanitaria ricevente"

DI AMMINISTRATORE
DOSSA
BACCIA MARIA.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

(Oggetto)

1. ~~Oggetto~~ della convenzione è la fornitura di (specificare):
 - a) emocomponenti per uso trasfusionale;
 - b) emocomponenti per uso non trasfusionale;
 - c) prestazioni di medicina trasfusionale;
2. Il Direttore sanitario della Struttura sanitaria ricevente è responsabile delle attività trasfusionali e nomina, tra i medici operanti nella struttura, il referente per lo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione. Il referente della Struttura sanitaria ricevente partecipa al Comitato del buon uso del sangue dell'azienda fornitrice.

ARTICOLO 2

(Obblighi delle parti)

1. L'Azienda fornitrice rende disponibile la normativa vigente di riferimento e i relativi aggiornamenti e si impegna a:
 - a. garantire la disponibilità delle attività trasfusionali 24 su 24 ore, sette giorni su sette;
 - b. definire tipologie di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi come risultano dal repertorio allegato alla presente convenzione;
 - c. fornire, in applicazione della normativa vigente, le procedure relative a:
 1. richiesta di emocomponenti, ivi compresa la richiesta urgente e urgentissima;
 2. richiesta di prestazioni di medicina trasfusionale (consulenze specialistiche, esami immunoematologici);
 3. modalità di assegnazione e consegna degli emocomponenti;
 4. modalità di restituzione degli emocomponenti non utilizzati;
 5. confezionamento e trasporto di sangue, di emocomponenti e dei campioni di sangue che necessitano di trasporto a temperatura controllata;
 6. garanzia della sicurezza della trasfusione con particolare riferimento a prelievi per indagini pretrasfusionali, richiesta, assegnazione, consegna, trasporto e tracciabilità degli emocomponenti;
 7. conservazione degli emocomponenti;
 8. gestione delle tecnologie strumentali ed informatiche.
2. La Struttura sanitaria ricevente, preso atto della normativa vigente di riferimento e dei relativi aggiornamenti, si impegna a:

- a. riconoscere l'esclusività della fornitura;
- b. non porre a carico in alcun modo al paziente, né direttamente né indirettamente, il costo degli emocomponenti ad uso trasfusionale, degli emocomponenti ad uso non trasfusionale. Tali costi sono da addebitarsi all'azienda sanitaria di residenza del paziente nei casi di convenzioni stipulate tra le Aziende sanitarie sedi di Servizi Trasfusionali e strutture private non accreditate.
- c. comunicare all'Azienda fornitrice il nominativo del medico referente delle attività trasfusionali in convenzione;
- d. restituire i prodotti non utilizzati secondo le modalità e i tempi indicati dal Servizio Trasfusionale di riferimento di cui al comma 1, lettera c), punto 4;
- e. garantire la tracciabilità dei prodotti ricevuti;
- f. garantire l'osservanza delle procedure per la sicurezza trasfusionale previste dalle vigenti disposizioni;
- g. far pervenire sistematicamente al Servizio Trasfusionale la dichiarazione di avvenuta trasfusione/applicazione e la notifica di reazioni ed eventi avversi, secondo le indicazioni fornite dal medesimo.

ARTICOLO 3

(Fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale e attività correlate)

1. La fornitura di emocomponenti ad uso trasfusionale prevede quanto segue:

a) Consulenza di medicina trasfusionale

La richiesta di emocomponenti ad uso trasfusionale è seguita da una consulenza di medicina trasfusionale fornita dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

b) Sicurezza della trasfusione

La Struttura sanitaria ricevente applica le procedure per garantire la sicurezza del paziente candidato alla trasfusione fornite dal Servizio Trasfusionale e condivise nell'ambito del Comitato ospedaliero di buon uso del sangue.

c) Prelievi ematici per indagini immunematologiche e pretrasfusionali

La raccolta e l'invio dei prelievi ematici avvengono in conformità alla normativa vigente e secondo le disposizioni fornite dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

d) Richiesta trasfusionale

La richiesta trasfusionale avviene in conformità alla normativa vigente, secondo le modalità di compilazione e trasmissione del modulo di richiesta forniti dal Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

e) Indagini pretrasfusionali

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice garantisce l'esecuzione delle indagini pretrasfusionali in conformità alla normativa vigente.

f) Assegnazione e consegna

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, stabilisce e fornisce i criteri di assegnazione e le modalità di consegna degli emocomponenti.

g) Modalità di confezionamento e trasporto

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice, conformemente alla normativa vigente, definisce le modalità di confezionamento e di trasporto.

Il trasporto deve avvenire in condizioni che consentano di mantenere l'integrità e le caratteristiche biologiche dei prodotti.

Le procedure di trasporto devono essere convalidate e periodicamente riconvalidate in conformità alla normativa vigente da parte del responsabile del trasporto.

h) Modalità di conservazione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di conservazione dei prodotti presso la Struttura sanitaria ricevente, al fine di garantire il mantenimento delle caratteristiche biologiche e funzionali degli stessi, in conformità alla normativa vigente.

i) Avvenuta trasfusione

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente deve dare sistematica comunicazione dell'avvenuta trasfusione.

j) Gestione delle unità non utilizzate

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità di gestione e i tempi di restituzione delle unità non utilizzate, in conformità alla normativa vigente.

k) Gestione delle reazioni ed eventi avversi

Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice definisce le modalità con cui la Struttura sanitaria ricevente notifica le eventuali reazioni ed eventi avversi secondo la normativa vigente.

l) Gestione delle unità autologhe

1. Il paziente candidato al predeposito viene inviato dalla Struttura sanitaria ricevente al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice per la verifica dell'applicabilità di un programma di predeposito per autotrasfusione sulla base delle indicazioni e controindicazioni previste dalle vigenti disposizioni.
2. Qualora il paziente debba effettuare il predeposito presso un Servizio Trasfusionale di una Azienda sanitaria diversa da quella fornitrice, ferma restando la verifica di cui al punto 1, devono essere definite le modalità operative riguardanti le procedure di prelievo, trasporto e consegna al Servizio trasfusionale dell'Azienda fornitrice.

ARTICOLO 4

(Emodiluzione e recupero peri-operatorio)

Le attività inerenti alla emodiluzione pre-operatoria e al recupero intra e peri-operatorio avvengono in conformità alla normativa vigente.

ARTICOLO 5

(Fornitura di emocomponenti ad uso non trasfusionale)

1. La produzione, identificazione e tracciabilità, appropriatezza, assegnazione, consegna ed emovigilanza degli emocomponenti da utilizzare per uso non trasfusionale, avvengono in conformità alla normativa vigente.
2. Il Servizio Trasfusionale dell'Azienda fornitrice e la Struttura sanitaria ricevente definiscono tipologia di prodotti e prestazioni e modalità di erogazione degli stessi.

ARTICOLO 6

(Fornitura di prestazioni di medicina trasfusionale)

1. Le prestazioni di medicina trasfusionale e le modalità di erogazione delle stesse da parte dell'Azienda fornitrice sono specificamente declinate tra le parti e allegate alla presente convenzione.

ARTICOLO 7

(Informativa e consenso al trattamento dei dati personali e consenso informato)

1. Per l'informativa, il consenso al trattamento dei dati personali e il consenso informato alla trasfusione e all'applicazione degli emocomponenti ad uso non trasfusionale si seguono le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia trasfusionale.

ARTICOLO 8

(Tracciabilità)

1. La Struttura sanitaria ricevente garantisce la tracciabilità secondo le modalità, anche informatiche, previste dalla normativa vigente.
2. Qualora siano adottate le modalità informatiche, le stesse rispondono ai requisiti minimi di funzionalità e di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni

ARTICOLO 9

(Rapporti economici)

1. Per i prodotti (emocomponenti ad uso trasfusionale e ad uso non trasfusionale) si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
2. Per le prestazioni specialistiche oggetto della presente convenzione si applicano le tariffe previste dalla vigente normativa nazionale in materia.
3. I costi di trasporto sono a carico della Struttura sanitaria ricevente.
4. I pagamenti a favore delle Aziende fornitrici sono effettuati entro i limiti stabiliti dal Decreto legislativo del 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni.

ARTICOLO 10

(Durata)

1. La presente convenzione ha validità di tre anni dalla sottoscrizione. Sei mesi prima del termine della scadenza, le parti ne definiscono il rinnovo, sulla base della programmazione regionale.
2. Il recesso è esercitato secondo la normativa vigente.
3. Copia della presente convenzione viene trasmessa alla Struttura Regionale di Coordinamento per le attività trasfusionali.

ARTICOLO 11
(Foro competente)

1. Per tutte le eventuali controversie sull'interpretazione ed esercitazione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Catania

ET- 06-10-2022

Per l'Azienda fornitrice




Per la Struttura ospedaliera competente
Casa di Cura Valsalva Srl
Dott.ssa Maria Buccio



ALLEGATI

- Repertorio di prestazioni e prodotti erogati dall'Azienda fornitrice e relative modalità di erogazione degli stessi
- Tariffe di cessione
- Modulo report mensile



Allegato 2: Tariffe di cessione/prestazioni

Le tariffe sono definite da:

Decreto Assessorato della Salute Regione Sicilia n. 397 del 23 Maggio 2022;

Allegato A DA 924 14-5-2013 tariffe prest Regione Sicilia;

Allegato A DA 799 del 7/5/2015 Catalogo Unico Regionale Sicilia;

Per la fornitura di Plasma di Grado Farmaceutico si fa riferimento Deliberazione 570
28/4/2022 ARNAS Garibaldi

UOC MEDICINA TRASFUSIONALE
CESSIONE EMOCOMPONENTI/PRESTAZIONI

	CEDUTO A:			
	ANNO:			
	MESE:			
	CODICE		Tariffa	
****	A (EC)	OCTAPLAS 200 CC Plasma di grado farmaceutico	€ 76,78	
*	B (EC)- 99758	Concentrato eritrocitario leucodepleto mediante filtrazione in linea	€ 188,50	
*	C (EC) - 99759	Concentrato eritrocitario leucodepleto da aferesi	€ 189,18	
*	D (EC) 99739	Plasma fresco da scomposizione del S.I. congelato per uso clinico	€ 23,23	
*	E (EC) 99760	Plasma fresco da scomposizione del S.I. congelato entro 24 ore dal prelievo per frazionamento industriale	€ 23,23	
*	F (EC) 99761	Plasma fresco da scomposizione del S.I. congelato entro 72 ore dal prelievo per frazionamento industriale	€ 18,58	
*	G (EC) 99738	Plasma da aferesi	€ 141,17	
*	H (EC) 99745	Plasma da prelievo multicomponente	€ 89,18	
*	I (EC) 99762	Singola unità di buffy-coat	€ 8,00	
*	L (EC) 99763	Concentrato piastrinico da singolo buffy-coat	€ 20,00	
*	M (EC) 99764	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica manuale (5 unità di BC)	€ 100,00	
*	N (EC) 99765	Concentrato piastrinico da pool di buffy-coat prodotto con metodica automatizzata	€ 207,00	
*	O (EC) 99766	Concentrato piastrinico da aferesi leucodepleto in linea	€ 418,00	
*	P (EC) 99767	Concentrato piastrinico da prelievo multicomponente leucodepleto in linea	€ 256,00	
*	Q (EC) 99733	Procedura di autotrasfusione mediante predeposito e per singola unità	€ 74,00	
*	R (EC) 994775	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da prelievo venoso periferico mediante dispositivo medico dedicato - autologo	€ 238,00	
*	S (EC) 99774	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da aferesi allogenico	€ 458,00	
*	T (EC) 99783	Collirio da siero autologo	€ 152,00	
*	U (EC) 99772	Concentrato piastrinico per uso non trasfusionale ottenuto da sangue intero allogenico	€ 164,00	
*	L1	Lavaggio cellule manuale (emazie, concentrati piastrinici)	€ 20,00	

UOC MEDICINA TRASFUSIONALE
CESSIONE EMOCOMPONENTI/PRESTAZIONI

*	L2	Inattivazione virale del plasma (da S.I. o aferesi) o piastrine (da pool di bc o aferesi)	€ 98,00	
*	L3	Irradiazione	€ 19,00	
**	99.71	Plasmaferesi terapeutica	€ 438,99	
**	99.73	Eritroaferesi terapeutica	€ 373,40	
**	90.49.2	Identificazione anticorpi irregolari	€ 24,27	
**	90.49.3	Test di Coombs indiretto	€ 8,37	
**	90.58.2	Test di Coombs diretto	€ 6,87	
**	90.63.2	Fattore eritrocitario non Rh	€ 6,71	
**	90.64.4	Fenotipo Rh	€ 10,59	
++	90.65.3	Gruppo sanguigno	€ 7,75	
**	90.65.4	Gruppo sanguigno (controllo)	€ 5,16	
**	90.73.2	Prove di compatibilità	€ 8,47	
**	90654/90493	Type and screen	€ 13,53	
***	8901IE	Appropriatezza Trasfusionale	€ 12,91	
	TOTALE			
*: D.A. 397 del 23/5/2022 Suppl. GURS n.27 del 10/6/2022				
**: Allegato A DA 924 14-5-2013 tariffe prest Regione Sicilia				
***: Allegato A DA 799 del 7/5/2015 Catalogo Unico Regionale				
****: Emoderivati deliberazione 570 28/4/2022 ARNAS Garibaldi				